

Documenti AGIDAE

*Mensile dell'Associazione Gestori
Istituti Dipendenti dall'Autorità
Ecclesiastica*

**ANNO XXII - NN. 5 - 6
MAGGIO – GIUGNO 2008**

DIRETTORE
P. Francesco Ciccimarra

COMITATO DI REDAZIONE

**F. Ciccimarra, T. Moiraghi, D.
Gallo, M. A. Vai, E. Brambilla, F.
Chemel, M. Ippolito, D. Zordan, A.
Rizzuto, F. Aiello, A. Bertone, L.
Frighetto, G. Pettenon, M. Bertini,
G. Evangelisti, M. P. Borrelli, G.
Spada, M. Nuzzo, M. Scalera**

*Iscrizione al n. 339 del 22/7/1986 del
Registro della Stampa di Roma. Poste
Italiane SpA - Spedizione in abbona-
mento postale. D.L. 353/2003 (convertito
in L. 27/02/2004, n. 46), art. 1, comma 2
DCB – Roma.*

Gratis ai soci

Stampa: C.S.C. S.r.l.
Via A. Meucci 28
00012 – GUIDONIA (RM)

A G I D A E

Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica

PRESIDENZA NAZIONALE

P. Francesco CICCIMARRA	<i>Presidente</i>
Sr. Teresita MOIRAGHI	<i>Vice - Presidente</i>
Sr. Daniela GALLO	<i>Vice - Presidente</i>
Sr. Maria Annunciata VAI	<i>Tesoriere</i>
Sr. Emanuela BRAMBILLA	<i>Segretaria</i>

00198 - ROMA - Via V. Bellini 10
tel. 06/85457101
fax: 06/85457111
c.c.p. 39600002
E-mail: agidae@agidae.it
Internet: www.agidae.it

AGIDAE

**Associazione Gestori Istituti
Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica**



Presentazione

L'AGIDAE - Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica -, fondata nel 1959, è un'associazione di istituzioni ecclesiali, che svolgono attività apostoliche rilevanti anche per l'ordinamento dello Stato (scuole, pensionati, case di riposo e di assistenza, parrocchie, ecc.) che, per il loro funzionamento, si servono di personale dipendente. Ad AGIDAE aderiscono anche Enti ed Istituzioni laiche che decidono di adottare il CCNL.

L'AGIDAE stipula il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro con i Sindacati Nazionali sia del settore scuola (FLC-CGIL, CISL-SCUOLA, UIL-SCUOLA, SNALS-CONFSAL, SINASCA) che del settore socio-assistenziale (F.P.-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL), assiste gli enti associati nell'applicazione delle norme contrattuali, nei rapporti sindacali e nelle problematiche amministrative.

Iscrizioni

Per iscriversi all'AGIDAE è sufficiente inviare una domanda, su carta intestata, redatta dal gestore o dal legale rappresentante, nella quale sia riportata la congregazione di appartenenza o l'ente ecclesiastico (parrocchia, curia, seminario, ecc.) e l'attività dell'Istituto (scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e/o secondo grado, casa di riposo, casa per ferie, centro assistenza, pensionato, ecc.). In caso di cooperative, allegare lo statuto.

Quote associative

Alla ricezione della richiesta di associazione, l'AGIDAE spedirà l'accettazione formale ed indicherà le modalità per effettuare il versamento della quota associativa annuale, che s'intende ad anno solare.

Riportiamo, di seguito, le quote associative 2008:

Istituti:	€ 300,00
Economi/Superiori:	€ 150,00
Consulenti:	€ 500,00

Variazioni e disdette

Qualsiasi variazione di indirizzo, telefono o gestione deve essere comunicata per iscritto all'AGIDAE, come pure la cessazione di attività o la disdetta di iscrizione.

Sommario

<i>Presentazione</i>	Pag.	4
<i>Il nuovo Consiglio di Presidenza</i>	“	6
<i>I membri cooptati del Consiglio Direttivo</i>	“	7
<i>Commissioni Paritetiche Nazionali e Regionali</i>	“	8
<i>Speciale Convegno: Gli Enti Ecclesiastici e le recenti riforme legislative</i>	“	9
<i>La gestione finanziaria degli Enti Ecclesiastici dopo la Direttiva MiFid (M. Comana)</i>	“	10
<i>I rapporti fra Istituti Bancari ed Enti Ecclesiastici alla luce della nuova normativa: MiFid e Basilea 2 (M. Comana)</i>	“	18
<i>Aggiornamenti normativi (Sr. M. Ippolito)</i>	“	38
<i>Indicazioni in merito alla nomina del medico competente nelle strutture scolastiche</i>	“	43
<i>ARCHIVIO AGIDAE</i>	“	46
<i>CONSULENZA AGIDAE</i>	“	47
<i>Il sito www.agidaelabor.it</i>	“	48



Con la celebrazione dell'Assemblea elettiva di aprile, per l'Associazione ha avuto inizio un nuovo quadriennio di lavoro che la vedrà impegnata sui diversi fronti delle problematiche gestionali: dall'urgente rinnovo del CCNL socio-assistenziale, scaduto come è noto nell'ormai lontano 31 dicembre 2005, alla costituzione del PREVIFONDER, il Fondo di previdenza complementare destinato al mondo religioso ed ecclesiale, che vede in qualità di parti costitutive, oltre all'AGIDAE, l'UNEBA, la FISM e FORMA, il settore della formazione professionale, senza dimenticare l'avvio del nuovo sistema della scuola paritaria, che, a partire dal prossimo anno scolastico, avrà una regolamentazione del tutto nuova, relegando agli archivi della storia della scuola italiana le superate diversificazioni dei tipi di scuola risalenti addirittura alla Riforma Gentile dei primi decenni del secolo scorso.

Ai nastri di partenza del nuovo quadriennio l'Assemblea ha confermato come gruppo dirigente la maggior parte di coloro che hanno guidato l'AGIDAE negli anni scorsi, rispettando anche la volontà di coloro che per ragioni di età e/o di ufficio non si sono resi disponibili a proseguire nel loro servizio all'Associazione. E' tuttavia doveroso da queste pagine di Documenti Agidae, esprimere il più fervido ringraziamento a chi per moltissimi anni ha prestato un'opera disinteressata quanto qualificata agli istituti:

- *Madre Maria Bar, delle Madri Canossiane, che a ottandue anni di età lascia il Consiglio Direttivo e la Presidenza, dopo un servizio durato oltre trenta anni;*
- *Fr. Barnaba Amici, dei Fratelli Maristi, anch'egli ottantaduenne, che per 25 anni ha saldamente custodito e amministrato le risorse dell'Associazione nella sua qualità di tesoriere nazionale;*
- *P. Pierino Moreno, dei Padri Somaschi, già Presidente dell'AGIDAE agli inizi degli Anni Ottanta, ed ininterrottamente membro del Consiglio Direttivo per quasi quaranta anni.*

Un lungo tratto della loro esistenza dedicata anche ad accompagnare la vita degli istituti religiosi in Italia in un arco di tempo significativo che ha registrato cambiamenti importanti nella vita civile ma anche nella evoluzione degli istituti e delle loro attività apostoliche, passando progressivamente dalla gestione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la scuola all'approfondimento delle questioni connesse: fisco, previdenza, rapporti con gli enti territoriali ed economici, formazione, CCNL per il settore socio-assistenziale, ecc.. Il GRAZIE, pur doveroso dell'Associazione, è poca cosa rispetto ai meriti conseguiti davanti al Signore per la dedizione costante e la fedeltà agli impegni associativi assunti e mantenuti.

Quanto appena detto lascia anche trasparire lo spirito che caratterizza coloro che, oltre ai propri impegni congregazionali, si rendono disponibili a sostenere le attività degli oltre 2500 istituti associati nelle loro problematiche gestionali, mettendo a disposizione le proprie competenze e una parte (quella possibile) del proprio tempo partecipando agli Organismi Direttivi dell'AGIDAE (Consiglio Direttivo, Presidenza, Commissioni di Contratto, ecc.), la quale, negli ultimi anni, ha ulteriormente incrementato l'ambito dei servizi alle istituzioni associate con la creazione di un Ente di Formazione accreditato (**AGIDAE LABOR**), un Ente accreditato per la certificazione di qualità delle scuole, delle strutture socio-sanitarie-assistenziali, ospedali, servizi (**AGIQUALITAS**), e un Ente per il finanziamento della formazione continua del personale religioso e dipendente (**FONDER**). Uno scenario ampio e complesso nel quale vengono ad inserirsi i nuovi eletti nel Consiglio Direttivo ai quali, oltre al benvenuto, va dato l'augurio sincero per un lavoro proficuo, certi che la condivisione delle specifiche competenze ed esperienze contribuirà ad arricchire umanamente e professionalmente ciascuno per il bene di tutti.

La conclusione di questo anno scolastico pone fine, per le nostre scuole, anche ad un'epoca del sistema scolastico non statale italiano. Infatti, con l'avvio dell'a.s. 2008-2009, partiranno le **nuove** Convenzioni delle scuole paritarie, che assorbiranno quelle precedenti delle scuole ex parificate alle quali viene comunque garantito un contributo economico non inferiore a quello fin qui riconosciuto. Analogo sostegno economico sarà riconosciuto anche a tutte le altre scuole paritarie in base al numero delle classi, degli alunni, ecc., come stabilito dal nuovo Regolamento ministeriale. Merita di essere sottolineato lo sforzo del Governo di far pervenire risorse finanziarie alle scuole paritarie secondarie di primo grado e al primo biennio di quelle di II grado: un tentativo di dare concretezza anche al versante economico della parità, visto che sul piano normativo si è raggiunto un livello più che soddisfacente che tiene conto delle specificità della scuola paritaria non statale a gestione privata ma anche di parametri oggettivi che, scindendo l'aspetto gestionale da quello funzionale, inseriscono le scuole paritarie nell'unico sistema nazionale della **scuola pubblica** del Paese.

La trattativa per il rinnovo del CCNL socio-assistenziale prosegue con lentezza, ma anche con la speranza di concludere i lavori prima dell'estate. L'AGIDAE, consapevole delle difficoltà oggettive delle famiglie dei lavoratori, con l'accordo recentemente sottoscritto ha riconosciuto ai propri dipendenti un trattamento economico che supera quanto il sindacato stesso ha chiesto su altri tavoli contrattuali. Ciò tuttavia non può diventare una regola, poiché si corre il concreto rischio di penalizzare le nostre strutture a favore di altri settori paralleli. Per altri profili, ci si trova in un momento di precarietà normativa dovuta ai tanti decreti-legge non ancora convertiti e le importantissime innovazioni previste in materia di lavoro non possono essere escluse nel CCNL solo perché non definitive. Speriamo che l'estate faccia maturare le questioni e le relative soluzioni. Buone vacanze.

P. Francesco Ciccimarra

IL NUOVO CONSIGLIO DI PRESIDENZA

In data 10 maggio 2008, alle ore 11.00, a Roma, in sede AGIDAE, in Via V. Bellini 10, si è riunito il Consiglio Direttivo Nazionale che ha eletto, al suo interno, per il quadriennio 2008-2012, il nuovo

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

P. FRANCESCO CICCIMARRA
Presidente Nazionale

SR. TERESITA MOIRAGHI
Vice Presidente

SR. DANIELA GALLO
Vice Presidente

SR. EMANUELA BRAMBILLA
Segretaria Nazionale

SR. MARIA ANNUNCIATA VAI
Tesoriere Nazionale

I MEMBRI COOPTATI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

In data 19 maggio 2008, alle ore 17.30, a Roma, in sede AGIDAE, in Via V. Bellini 10, si è riunito il Consiglio Direttivo Nazionale che ha cooptato, al suo interno, per il quadriennio 2008-2012, i seguenti membri:

- Sr. Maria Pina BORRELLI
- Sr. Giovanna SPADA
- Sr. Matilde NUZZO
- Sr. Mimma SCALERA.

Il nuovo Consiglio Direttivo è, pertanto, il seguente:

P. Francesco CICCIMARRA	<i>Presidente Nazionale</i>
Sr. Teresita MOIRAGHI	<i>Vice Presidente Nazionale</i>
Sr. Daniela GALLO	<i>Vice Presidente Nazionale</i>
Sr. Emanuela BRAMBILLA	<i>Segretaria Nazionale</i>
Sr. Maria Annunciata VAI	<i>Tesoriere Nazionale</i>
Sr. Donatella ZORDAN	<i>Consigliere</i>
Sr. Lucia FRIGHETTO	<i>Consigliere</i>
Sr. Franca CHEMEL	<i>Consigliere</i>
Sr. Anna RIZZUTO	<i>Consigliere</i>
Sr. Maria IPPOLITO	<i>Consigliere</i>
Dr. Giampietro PETTENON	<i>Consigliere</i>
Sr. Albina BERTONE	<i>Consigliere</i>
Sr. Franca AIELLO	<i>Consigliere</i>
Sr. Marilena BERTINI	<i>Consigliere</i>
P. Gianni EVANGELISTI	<i>Consigliere</i>
Sr. Maria Pina BORRELLI	<i>Consigliere</i>
Sr. Giovanna SPADA	<i>Consigliere</i>
Sr. Matilde NUZZO	<i>Consigliere</i>
Sr. Mimma SCALERA	<i>Consigliere</i>

COMMISSIONI PARITETICHE NAZIONALI E REGIONALI

COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE:

P.	Francesco	CICCIMARRA
Sr.	Teresita	MOIRAGHI
Sr.	Daniela	GALLO
Sr.	Emanuela	BRAMBILLA
Sr.	Maria Annunciata	VAI

COMMISSIONI PARITETICHE REGIONALI		
PIEMONTE/VAL D'AOSTA Sr. Albina Bertone Sr. Marilena Bertini ○○○○	SICILIA Sr. Giovanna Spada ○○○○	LIGURIA Sr. Daniela Gallo ○○○○
LOMBARDIA Sr. Emanuela Brambilla Sr. Franca Chemel Sr. Matilde Nuzzo ○○○○	SARDEGNA Presidenza AGIDAE ○○○○	LAZIO P. Francesco Ciccimarra Sr. Maria Ippolito Sr. Donatella Zordan ○○○○
EMILIA ROMAGNA Sr. Emanuela Brambilla Sr. Maria Annunciata Vai Sr. Matilde Nuzzo ○○○○	MARCHE/ABRUZZO/MOLISE Sr. Maria Annunciata Vai ○○○○	CAMPANIA P. Francesco Ciccimarra Sr. Franca Aiello ○○○○
TOSCANA/UMBRIA Sr. Donatella Zordan Sr. Maria Ippolito	VENETO/FRIULI/TRENTINO Sr. Teresita Moiraghi Sr. Lucia Frighetto Dr. Giampietro Pettenon P. Gianni Evangelisti	BASILICATA/PUGLIA CALABRIA P. Francesco Ciccimarra Sr. Anna Rizzuto Sr. Mimma Scalera

Gli Enti Ecclesiastici e le recenti riforme legislative



SPECIALE CONVEGNO

Roma, 26 aprile 2008

Roma – Pontificia Università Urbaniana

LA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI ECCLESIASTICI DOPO LA DIRETTIVA MIFID

Mario Comana *

Introduzione

Il tema della gestione delle risorse finanziarie diviene sempre più importante anche per gli Enti Ecclesiastici. Stretti fra fabbisogni crescenti per l'espletamento dei propri obiettivi istituzionali, la rarefazione degli apporti esterni e, da ultimo, la crisi dei mercati finanziari, gli Enti devono ricorrere agli strumenti e alle tecniche più idonei per estrarre dal proprio patrimonio un rendimento adeguato senza rischi soverchi e, se del caso, per ottenere finanziamenti a condizioni che rispecchino il merito creditizio di debitori a basso rischio, per non dire nullo, quali essi sono.

Anche in questo campo ci dobbiamo confrontare con due importanti innovazioni normative: Mifid e Basilea 2, che, se da un lato accrescono la complessità del rapporto con le banche, dall'altro possono costituire il presupposto per un significativo miglioramento della relazione e, quindi, dei risultati.

Nel prosieguo di questo articolo ci diffonderemo sul primo di questi due temi, la Mifid e la problematica della gestione delle risorse finanziarie, mentre in un prossimo intervento commenteremo le novità introdotte da Basilea 2 e i riflessi sulle scelte e sulle modalità di ricorso all'indebitamento da parte degli Enti Ecclesiastici.

La Mifid: Direttiva sui mercati finanziari

Mifid è l'acronimo per la Direttiva Europea sui mercati finanziari (2004/39/CE), che ha introdotto importanti novità relativamente al funzionamento delle Borse Valori e, ciò che ci riguarda più da vicino, alla tutela degli investitori. Ci soffermeremo su quest'ultimo aspetto che si articola nei seguenti profili: il principio della *best execution*, la classificazione della clientela, la verifica dell'adeguatezza e dell'appropriatezza delle operazioni, la gestione dei conflitti di interesse, i servizi di consulenza finanziaria indipendente. Di seguito, faremo un breve richiamo ai

* Prof. Mario Comana, Ordinario di tecnica bancaria, Università Luiss – Roma.

principi per la corretta gestione di un portafoglio di attività finanziarie nella logica della prudenza e della redditività.

Best execution

La regola della best execution era già presente nel nostro ordinamento, ma è stata meglio precisata con il recepimento della normativa europea. Si sancisce, così, che l'intermediario, la banca o la sim, deve adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere, al momento dell'acquisto o della vendita di strumenti finanziari, il miglior risultato possibile per il cliente, tenuti presenti i prezzi, i costi di transazione, i tempi di esecuzione, le dimensioni dell'ordine. Ciò significa che l'investitore ha diritto di ottenere dalla banca l'assicurazione che l'acquisto o la vendita del titolo sia effettuato in modo da rendere massimo il vantaggio dell'investitore stesso e, quindi, che non venga scelto un canale o un mercato piuttosto che un altro perché ciò è più vantaggioso per l'intermediario. Potrà sembrare banale, ma se l'Autorità europea ha ritenuto di eleggerlo a principio che informa la disciplina dell'Unione, significa che le lesioni a tale assioma non erano certo infrequenti e non accadevano solo in Italia!

La classificazione

Un altro aspetto introdotto dalla Mifid, che impatterà sulle relazioni fra intermediari e investitori, è quello della classificazione. La normativa ha introdotto il principio che debba essere accordata una tutela diversa agli investitori in ragione della loro capacità di operare sui mercati finanziari, di comprendere gli strumenti che impiegano e di sopportare il rischio che ne deriva. Così, i clienti si suddividono in "controparti qualificate" (banche, finanziarie, Sgr, Sim, fondi pensione, istituzioni sovranazionali, eccetera), "clienti professionali" (imprese che superano determinate soglie quantitative di fatturato o di totale attivo) e "al dettaglio", cioè la massa dei risparmiatori. Gli Enti Ecclesiastici rientrano, di norma, in quest'ultima categoria, salvo che chiedano espressamente di essere considerati come "clienti professionali". Questa possibilità è sconsigliabile perché presuppone una maggiore competenza da parte dell'operatore dell'Ente e ne consegue una minore responsabilità da parte dell'intermediario. Dalla classificazione di cui si tratta discendono, infatti, obblighi di comportamento diversi in capo alla banca: minori obblighi informativi, minore responsabilità in caso di scelte sbagliate e il venir meno della garanzia della best execution di cui si è parlato poc'anzi. In cambio della minore protezione, la qualificazione come cliente professionale offre solo una più ampia libertà d'azione nel senso di poter accedere a strumenti, come i derivati o i fondi speculativi, che comunque non rientrano nel novero degli investimenti normalmente compiuti e consigliati agli Enti Ecclesiastici.

Il questionario

All'interno della clientela al dettaglio si opera un'ulteriore suddivisione in base alla propensione al rischio dell'investitore. A questo fine, le banche e le sim sottopongono al cliente o al suo rappresentante un questionario, piuttosto ampio e approfondito, dal quale deve risultare il profilo di rischio del cliente stesso, che può essere bassissimo, moderato, medio, alto, eccetera. Questa qualificazione è molto im-

portante perché determina quali strumenti e quali composizioni del portafoglio potranno risultare compatibili con il suo profilo di rischio, nell'intento di evitare ciò che, purtroppo, si è verificato in passato e cioè che investitori solitamente prudenti abbiano collocato i propri risparmi in titoli inadatti perché troppo rischiosi e che poi hanno causato perdite anche significative. Nel caso degli Enti Ecclesiastici, il questionario andrà compilato dall'Economo o da chi normalmente compie le operazioni per conto dell'Ente e si dovranno fornire le risposte avendo riguardo all'Ente stesso, laddove si riferisce per esempio all'orizzonte temporale degli investimenti, alla dimensione e alla composizione del portafoglio mobiliare, eccetera. Sembrerà banale sottolinearlo, ma è importante che le risposte vengano date con attenzione, con adeguata riflessione e con estrema sincerità, perché solo partendo da un'attenta conoscenza del cliente la banca e la sim possono offrire la propria assistenza e la propria consulenza in modo pienamente soddisfacente.

Adeguatezza e appropriatezza

Il questionario e la definizione del profilo dell'investitore servono per il compimento dei due test che sono stati introdotti dalla Mifid: l'adeguatezza e l'appropriatezza. Un'operazione finanziaria può ritenersi *adeguata* quando: corrisponde agli obiettivi di investimento del cliente; il cliente può sopportare finanziariamente i rischi collegati all'investimento compatibilmente con gli obiettivi perseguiti; il cliente possiede le conoscenze e l'esperienza per comprendere i rischi che si assume con il compimento dell'operazione. L'*appropriatezza* concerne, invece, il tipo di servizi finanziari e gli strumenti richiesti dal cliente, con cui deve avere dimestichezza o, comunque, la capacità di comprenderli, la natura dell'operazione, la frequenza con cui li compie, il volume della singola operazione e di quelle complessivamente poste in essere. L'appropriatezza si desume anche dal grado di esperienza finanziaria del cliente o di chi opera per suo conto, dal livello di istruzione, dalla dimensione del patrimonio di cui è responsabile eccetera.

È importante segnalare che ogni operazione di compravendita o di investimento in gestioni patrimoniali o altro, può essere compiuta solo dopo che la banca abbia accertato la presenza dei due requisiti suddetti: l'adeguatezza e l'appropriatezza. Ove questi non ricorrano, la banca non può compiere l'operazione, salvo che il cliente la ordini espressamente (cosiddetto regime *execution only*) liberando al contempo la banca da ogni responsabilità in merito al futuro esito di quello specifico investimento.

Il conflitto di interesse

Un altro aspetto innovativo introdotto dalla Mifid concerne il conflitto di interesse. Questo può verificarsi, per esempio, quando la banca vende uno strumento di cui è emittente, come nel caso di proprie obbligazioni o di fondi comuni gestiti dalla sua società di gestione del risparmio, così che potrebbe verificarsi che la banca proponga quello strumento avendo presente maggiormente il proprio vantaggio che il risultato del cliente. Per evitare questo pericolo, si prevede che la banca debba avere una propria *policy*, cioè una linea di condotta, che eviti comportamenti scorretti; inoltre, deve informare accuratamente l'investitore della sussistenza del conflitto di interesse. Le policy in materia di conflitto di interessi sono varie, fra l'altro, a eli-

minare ogni forma di collegamento diretto fra la remunerazione dei soggetti coinvolti e la prestazione dei servizi, proprio per scongiurare che l'intermediario sia maggiormente orientato al proprio guadagno piuttosto che al servizio al cliente. Naturalmente, non ci sono controindicazioni, in linea di principio, ad acquistare strumenti emessi o gestiti dalla stessa banca che svolge l'operazione, poiché si è riscontrato molte volte che sono strumenti validi e possono essere adatti all'investitore. Si suggerisce, però, di usare maggiore attenzione nel verificare la corrispondenza dello strumento ai propri obiettivi proprio perché il suggerimento o la proposta dell'operatore bancario potrebbero essere dettati o anche solo influenzati, anche in buona fede, dal desiderio di favorire il conseguimento degli obiettivi di budget della banca.

La consulenza finanziaria indipendente

Un altro modo previsto dalla Mifid per attenuare gli effetti del conflitto di interessi e, più in generale, tutelare gli investitori, è l'attività di consulenza finanziaria indipendente. Con l'entrata in vigore della nuova disciplina sono nate alcune nuove figure professionali, che saranno regolamentate proprio ai sensi della Direttiva, la cui funzione è quella di assistere gli investitori, siano essi privati risparmiatori o soggetti istituzionali come gli Enti Ecclesiastici, nel compiere le scelte di impiego e di gestione delle proprie risorse finanziarie. La consulenza finanziaria indipendente assume una rilevanza molto importante nell'ambito del nuovo quadro normativo perché deve andare a colmare la competenza, purtroppo spesso insufficiente, dei titolari delle risorse finanziarie, i quali non sempre sono in grado di comprendere adeguatamente le conseguenze delle proprie scelte e, purtroppo, non sempre trovano negli operatori degli intermediari finanziari, banche e sim, un supporto abbastanza valido e, soprattutto, orientato solo al successo dell'investimento e non al guadagno dell'ente per il quale lavora.

Per queste ragioni, la consulenza finanziaria deve rispondere a determinati requisiti:

- indipendenza: non deve essere esercitata da soggetti che effettuano anche la gestione dei patrimoni e, tantomeno, che collocano strumenti di propria emissione;
- professionalità: devono essere iscritti ad un apposito albo che ne certifica l'idoneità professionale e deontologica;
- personalizzazione: la consulenza deve riferirsi alla specifica condizione del cliente e, quindi, non può limitarsi a indicazioni di carattere generale sulla convenienza di un titolo o sull'orientamento dell'*asset allocation*;
- vigilata: i consulenti finanziari indipendenti saranno sottoposti a supervisione da parte delle autorità di controllo sui mercati.

Grazie a queste caratteristiche, la consulenza finanziaria indipendente dovrà rendere l'investitore consapevole delle scelte che compie nella gestione del proprio patrimonio, offrendo raccomandazioni e consigli che nascono dalle conoscenze del consulente e sono riferite alle particolari condizioni di ogni investitore, in termini di orizzonte temporale, propensione al rischio, struttura del portafoglio esistente, natura e composizione del patrimonio diverso da quello mobiliare, fabbisogni di redditività e di cassa.

Alcuni principi per la gestione dei portafogli

Insieme alla presentazione delle novità legislative portate dalla Mifid, riteniamo utile cogliere questa occasione per riproporre alcuni principi di corretta gestione dei portafogli finanziari, nella prospettiva degli Enti Ecclesiastici, che debbono essere sempre tenuti presenti quale che sia il contesto normativo di contorno. Tali principi sono pochi, e fondamentalmente semplici, e possono ricondursi ai seguenti:

- 1) prudenza nella scelta degli investimenti;
- 2) diversificazione degli investimenti;
- 3) coerenza con le esigenze economiche e finanziarie dell'Ente.

Prudenza e rendimento

Il principio della prudenza è certamente condiviso da parte di tutti coloro che hanno la responsabilità della gestione dei patrimoni mobiliari degli Enti Ecclesiastici. Tuttavia, esso non deve risultare un freno eccessivo rispetto alla ricerca di una giusta redditività del patrimonio stesso, data la presenza di esigenze finanziarie inderogabili nello svolgimento dell'attività dell'Ente. Come trovare un corretto bilanciamento fra prudenza e rendimento? Prudenza e redditività sono concetti assolutamente intuitivi, ma, per assumerli come guida delle scelte operative, è necessario passare dal livello qualitativo a quello quantitativo, cioè procedere alla misurazione formale sia del grado di rischio, sia del rendimento generato. A questo fine è necessario ricorrere alle metodiche elaborate dalla tecnica finanziaria come per esempio la volatilità, la *duration*, la misurazione del capitale a rischio, eccetera. Una volta scelta la metrica si devono porre in essere procedure di gestione che stabiliscano innanzitutto i confini del rischio sopportabile e, quindi, vadano alla ricerca della migliore combinazione possibile fra rischio e rendimento. Grazie a questi parametri sarà possibile compiere innanzitutto la programmazione degli investimenti, quindi procedere alla selezione dei singoli strumenti e, aspetto troppo spesso trascurato, procedere successivamente al monitoraggio degli andamenti per verificare che i risultati che si manifestano siano coerenti con gli obiettivi che ci si è dati, così da poter intervenire tempestivamente ad introdurre le correzioni che si rendessero necessarie a fronte di eventuali scostamenti fra gli andamenti previsti e quelli che si realizzano. In termini tecnici, la pianificazione degli interventi consiste nella definizione della cosiddetta *asset allocation* (suddivisione del patrimonio fra le diverse classi di investimento: per strumento, per area geografica, per orizzonte temporale, eccetera), mentre la selezione degli investimenti configura l'attività cosiddetta di *stock peeking* (individuazione dei singoli titoli con cui realizzare la ricercata *asset allocation*).

È molto importante sottolineare che l'*asset allocation* ottimale non può essere effettuata in astratto. Essa deve muovere dall'analisi delle esigenze dell'Ente in termini di quantità di rendimento necessario, di suddivisione fra rendimento staccato (flussi cedolari) e rendimento accumulato (proventi reinvestiti o incorporati nella rivalutazione dei titoli), di distribuzione temporale dei flussi finanziari e, ovviamente, di quantità di rischio che l'Ente può sopportare. Dunque, non si può pensare ad un approccio unitario e standardizzato ma, al contrario, è necessaria un'analisi personalizzata e l'individuazione di soluzioni su misura per ogni soggetto. La configurazione del portafoglio finanziario, alla fine del processo, dovrà riflettere le

esigenze del suo possessore, giacché è possibile, e necessario, plasmare il portafoglio stesso in funzione dell'attività dell'Ente e non certo il contrario! La risorsa finanziaria costituisce spesso un vincolo alla realizzazione dei progetti, purtroppo è vero, ma a volte il vincolo risulta più stringente perché non si è riusciti a configurare il portafoglio in funzione degli obiettivi che deve servire.

Diversificazione

Il secondo principio cardine della corretta e prudente gestione del portafoglio finanziario è la diversificazione. Essa, infatti, da un lato costituisce uno strumento di gestione del rischio, dall'altro consente di plasmare il profilo qualitativo dei proventi di cui si è trattato poc'anzi. La diversificazione costituisce un fattore di protezione del portafoglio finanziario perché riduce la probabilità di una sua svalutazione o, per essere più chiari, permette che l'eventuale manifestazione di un evento avverso – il *default* di un emittente o il crollo di un mercato – abbia un effetto molto attenuato sul possessore di quel portafoglio. Grazie alle tecniche di diversificazione è possibile acquisire titoli più redditizi, quindi anche proporzionalmente più rischiosi, senza accrescere il rischio complessivo del portafoglio, perché l'incremento di volatilità viene compensato proprio attraverso la presenza di una molteplicità di strumenti, di mercati e di scadenze che, come detto, attenuano le conseguenze di un evento avverso. La gamma degli strumenti finanziari è oggi vastissima: se ciò da un lato può generare disorientamento, dall'altro rappresenta una grandiosa opportunità in quanto rende possibile la configurazione del portafoglio nella modalità più aderente al proprio profilo di rischio e di rendimento lungo la scala temporale. In altri termini, la varietà degli ingredienti permette di cucinare moltissimi piatti diversi e, come abbiamo ormai imparato, una dieta varia è un ottimo punto di partenza per una vita sana.

Le minacce alla gestione prudente e redditizia...

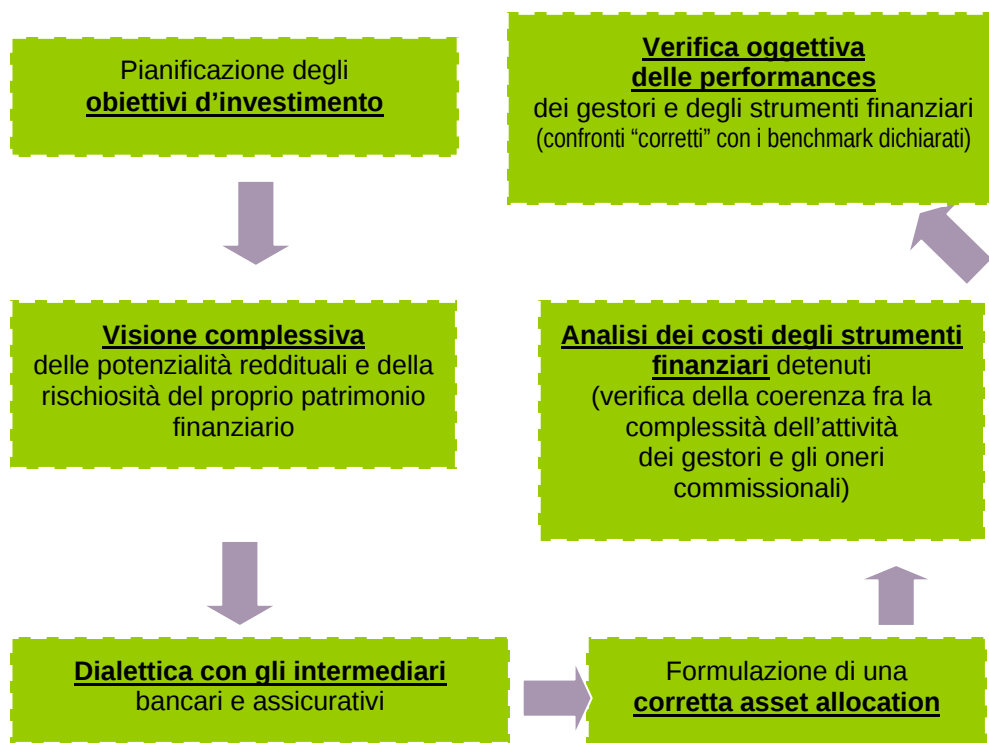
Certo, oggi esistono diversi fattori che minacciano o rendono molto più difficile che in passato una gestione redditizia e prudente. Citiamo solo i più rilevanti senza scendere nell'analisi dettagliata di ciascuno di essi:

1. la crescente complessità degli strumenti finanziari che prospettano spesso possibilità di guadagno interessanti ma con rischi non chiaramente identificabili e apprezzabili;
2. il modesto livello di rendimento degli investimenti tradizionali a basso rischio che inducono a ricercare impieghi più sofisticati ma più complessi e rischiosi;
3. l'integrazione dei mercati finanziari che amplia gli orizzonti di investimento ma accresce le difficoltà a orientarsi fra le molteplici alternative;
4. la volatilità dei mercati finanziari e le nuove dinamiche di correlazione fra questi;
5. i livelli di costo e di trasparenza dei servizi di gestione professionale del risparmio non sempre soddisfacenti.

...e le possibili soluzioni

Di fronte a tali complessità, si ribadisce, occorre dotarsi di adeguate professionalità

e procedure corrette. Dal punto di vista concettuale, l'approccio corretto può essere rappresentato secondo lo schema della figura seguente.



Da essa si evince che il percorso deve prendere le mosse dalla definizione degli obiettivi dell'investimento, in modo realistico e articolato. Non ci si può fermare a enunciazioni generiche e qualitative come *"desideriamo un rendimento sufficiente senza esporci a rischi eccessivi"*, ma è necessario fornire a chi è deputato a gestire il patrimonio indicazioni più precise che, come detto, debbono essere quantificate secondo le tecniche messe a punto dalla finanza. Una volta definiti gli obiettivi strategici della gestione finanziaria dell'Ente Ecclesiastico, è necessario assumere una visione complessiva delle potenzialità reddituali e della rischiosità del proprio portafoglio, perché esso non può essere considerato come una "somma" di attività finanziarie, ma come un "insieme" di elementi, che armoniosamente, in modo integrato e vicendevolmente utile, concorrano a generare il risultato unitario perseguito. Allorché l'Ente si sia formato questa visione, può iniziare il suo rapporto di interlocuzione con gli intermediari finanziari a cui sarà deputata la concreta realizzazione del piano finanziario. Essi, adeguatamente indirizzati in termini di obiettivi, formuleranno le loro proposte di allocazione delle risorse per classi di attivi e, una volta condivisa questa scelta fondamentale, saranno gli stessi intermediari a realizzarla concretamente, acquistando o cedendo i singoli titoli fino a raggiungere la posizione complessiva desiderata.

Da questo punto in poi l'attività dell'Ente deve essere sostanzialmente di controllo, per verificare che i risultati che vanno formandosi corrispondano alle aspettative.

Gli scostamenti possono derivare dall'imprevista disforme evoluzione dei mercati come dalla inadeguata operatività degli intermediari. In entrambi i casi, la tempestiva individuazione dei problemi è il presupposto per limitare le conseguenze negative e poter, al più presto possibile, riportare il portafoglio in condizioni di sicurezza e di redditività. In questa attività di monitoraggio è importante anche porre la dovuta attenzione sul costo dei servizi di gestione e degli strumenti detenuti, che potrebbe erodere in misura anche non trascurabile il rendimento generato dal portafoglio di valori mobiliari.

Brevi conclusioni

Come si vede, la corretta gestione del portafoglio mobiliare non è semplice. Tuttavia, esistono tecniche e metodologie, non necessariamente troppo complicate, che possono rivelarsi di grande ausilio nell'impostazione della struttura del portafoglio, nella verifica del suo andamento e nel controllo del comportamento degli intermediari. Ma, soprattutto, è indispensabile assumere il corretto atteggiamento di fondo, basato su procedure semplici ma rigorose, che partano dalla definizione dei cardini: l'individuazione delle esigenze dell'Ente, la fissazione di obiettivi ambiziosi ma realistici, la verifica continua degli andamenti e l'eventuale riaggiustamento della rotta anche in corso di navigazione. Non deve spaventare l'apparente complessità di questo approccio: il punto cruciale non è il grado di sofisticatezza delle tecniche impiegate - quelle possono essere affidate agli intermediari o ai consulenti -, quanto, piuttosto, l'impostazione di un processo decisionale e gestionale corretto, coerente con i canoni discussi in precedenza.

AGIDAE – Convegno Nazionale di Studio
GLI ENTI ECCLESIASTICI E LE RECENTI RIFORME LEGISLATIVE
Pontificia Università Urbaniana
Roma, 26 aprile 2008

**I rapporti fra Istituti Bancari ed Enti Ecclesiastici
alla luce della nuova normativa (MiFid e Basilea 2)**

intervento di
prof. Mario Comana
Ordinario di Tecnica Bancaria, LUISS – Guido Carli, Roma

AGENDA

BASILEA 2

1) La riforma normativa

- Obiettivi della regolamentazione
- Rating e rischio di credito
- I riflessi sui finanziamenti: rischi di razionamento, costo del credito, "spersonalizzazione" del rapporto

2) Gli effetti sul rapporto banca – ente ecclesiastico

- La classificazione e "ponderazione" degli Enti Ecclesiastici
- Le garanzie reali: il ruolo critico del patrimonio immobiliare
- Le garanzie personali: il ruolo dei Confidi
- Gli interventi consigliati

MIFID

1) Cosa è la MiFID?

- Definizione
- Evoluzione legislativa

2) Le novità introdotte dalla MiFID

- Nuove regole per migliorare il funzionamento dei mercati
- Nuove regole per migliorare la tutela del risparmio

3) Alcuni principi di sana gestione

- Diversificazione
- Trasparenza
- Prudenza

Basilea 2 & MiFid

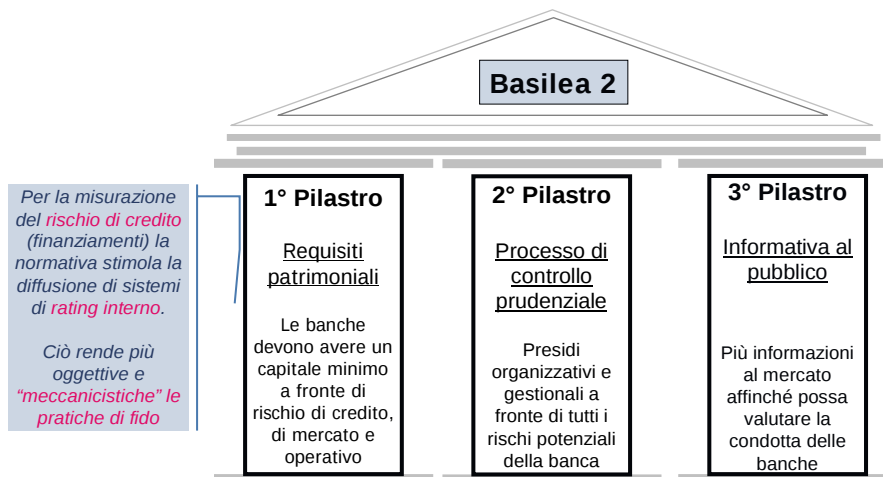
Il sistema creato da Basilea 2: obiettivi della nuova regolamentazione

- Promuovere la stabilità e la solvibilità nei sistemi finanziari attraverso il mantenimento di adeguati livelli di capitalizzazione da parte delle banche
- Rendere i requisiti patrimoniali delle banche più aderenti alla rischiosità
- Favorire la parità competitiva internazionale

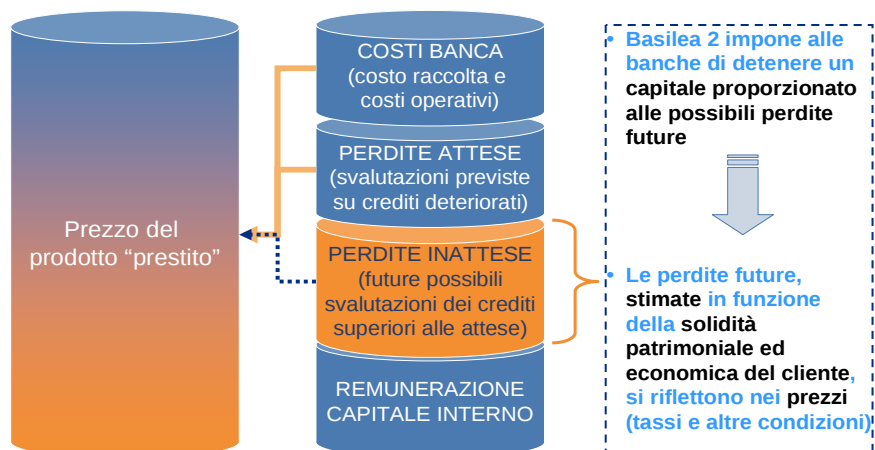
MA NON VI RIENTRA AGEVOLARE IL RAPPORTO BANCA-CLIENTE

Il sistema creato da Basilea 2: come funziona... in estrema sintesi

La regolamentazione di Basilea sulle banche si basa sui cosiddetti **3 Pilastri**



Il sistema creato da Basilea 2: perché e come si riflette sui tassi di finanziamento



Il sistema creato da Basilea 2: i metodi di valutazione utilizzati dalle banche

I due approcci del sistema di misurazione dei rischi di credito

Approccio standardizzato

E' un approccio semplificato per le banche minori:

- cataloga i clienti in **segmenti predefiniti** (imprese, banche, P.A., enti senza scopo di lucro, ecc.)
- riconosce il valore delle **garanzie** (prestiti garantiti da immobili residenziali, immobili commerciali, garanzie reali, ecc.) in presenza di **requisiti tassativi**

Approccio IRB (rating interni)

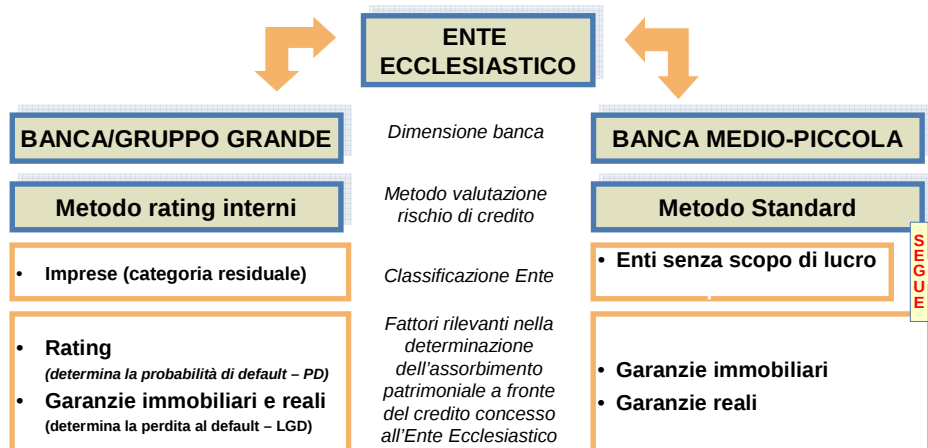
È un approccio sofisticato per grandi banche/gruppi:

- permette l'uso di **sistemi di rating interno** per le banche che dispongano di appropriate tecniche di gestione dei rischi (metodi base e avanzati)

I riflessi sul rapporto Banca - Enti Ecclesiastici

Il merito di credito di un Ente Ecclesiastico: la rilevanza del sistema di valutazione della banca

LE CONDIZIONI DI ACCESSO AL CREDITO DIPENDERANNO ANCHE DAL
METODO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO USATO DALLA BANCA



Se la banca applica il metodo standard... la classificazione degli Enti Ecclesiastici

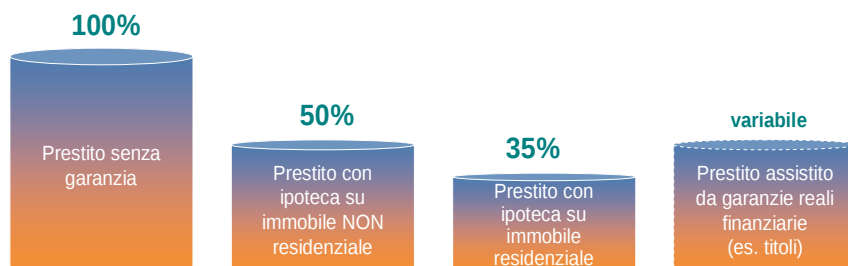
- Basilea 2 prevede, fra le varie categorie in cui classificare la clientela, la voce “Esposizioni verso enti senza scopo di lucro ed enti del settore pubblico”
- Essa comprende gli **“Enti senza scopo di lucro”**, così individuati:
 - enti di cui al libro I, capi II e III, del codice civile (associazioni, fondazioni, associazioni non riconosciute, comitati) e **imprese sociali** (*)
 - Alle esposizioni nei confronti di tali enti si applica la ponderazione del **100%**
 - **Si tratta di una ponderazione abbastanza penalizzante, in assenza di opportune garanzie.**

Vds. slide seguente

(*) Sono imprese sociali le organizzazioni cui si applica il Dlgs 24 marzo 2006, n. 155, recante disciplina dell'impresa sociale.

Se la banca applica il metodo standard: la “ponderazione” degli Enti Ecclesiastici ...

Quanto costa alla banca (in termini di capitale assorbito) un prestito a un Ente?



SI APPLICA LA MINORE PONDERAZIONE (*) FRA:

- Esposizioni verso enti senza scopo di lucro ed enti del settore pubblico: **100%**
- Esposizioni garantite da ipoteca su immobili non residenziali: **50%**
- Esposizioni garantite da ipoteca su immobili residenziali: **35%**
 - a) si tratta di immobili residenziali utilizzati, destinati ad essere utilizzati, dati in locazione o destinati ad essere dati in locazione dal proprietario;
 - b) la capacità di rimborso del debitore non dipende in misura rilevante dai flussi finanziari generati dall'immobile che funge da garanzia, ma dalla capacità del debitore di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti;
 - c) l'importo dell'esposizione non eccede l'80 per cento del valore dell'immobile; tale limite può essere elevato fino al 100 per cento in presenza di garanzie integrative (condizione del loan-to-value).

(*) Le esposizioni riconducibili sia al portafoglio “esposizioni garantite da ipoteca su immobili” sia ad altro portafoglio individuato sulla base della natura del debitore sono inserite nel portafoglio che comporta l'applicazione del fattore di ponderazione più basso.

Il ruolo delle garanzie “reali”: le garanzie immobiliari

NON TUTTE LE GARANZIE SONO IN GRADO DI RIDURRE L'ASSORBIMENTO PATRIMONIALE PER LE BANCHE E, CONSEGUENTEMENTE, MIGLIORARE LE CONDIZIONI APPLICATE NEI FINANZIAMENTI AGLI ENTI

SECONDO IL METODO STANDARD:

Sono inserite nel portafoglio “esposizioni garantite da immobili” quelle garantite da un’ipoteca su un immobile, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il valore dell'immobile non dipende in misura rilevante dal merito di credito del debitore;
- b) l'immobile sia stimato da un perito indipendente ad un valore non superiore al valore di mercato;
- c) la garanzia è opponibile in tutte le giurisdizioni pertinenti e può essere escussa in tempi ragionevoli;
- d) vi è un'adeguata sorveglianza sul bene immobile;
- e) le tipologie di immobili accettati in garanzia e le connesse politiche creditizie devono essere chiaramente documentate;
- f) il bene oggetto della garanzia è adeguatamente assicurato contro il rischio di danni.

Il ruolo delle garanzie “reali”: le garanzie reali finanziarie (titoli)

SECONDO IL METODO STANDARD:

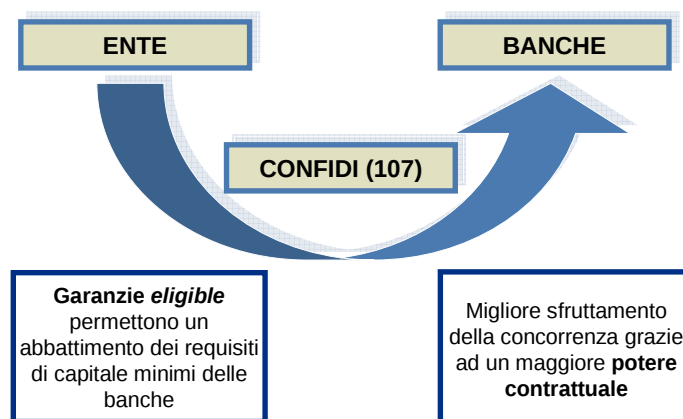
- Alle attività di rischio, assistite in tutto o in parte da garanzie finanziarie, si applica, rispettivamente per intero o pro-quota, il **fattore di ponderazione previsto per lo strumento fornito come garanzia**.
- La **garanzia** deve essere **formalizzata**: pegno.
- Tale fattore di ponderazione dipende da:
 - **Tipologia dello strumento**: azioni, titoli di debito, fondi comuni, ecc.
 - **Emittente**: Stato, intermediario creditizio, impresa industriale, ecc.
 - **Rating emittente**: titolo con rating, titolo senza rating.

*IMPORTANZA DI SELEZIONARE I TITOLI IN CUI INVESTIRE
(VDS. MIFID) ANCHE ALLA LUCE DELL'UTILITÀ DI TALI
STRUMENTI QUALI GARANZIA DEI FINANZIAMENTI RICHIESTI*



Il ruolo delle garanzie “personali”: il possibile ruolo dei Confidi

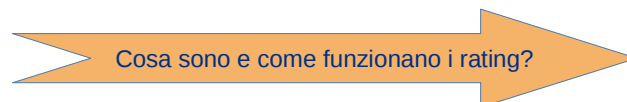
*DIVENTANO **STRINGENTI** ANCHE LE CONDIZIONI DELLE **GARANZIE PERSONALI***



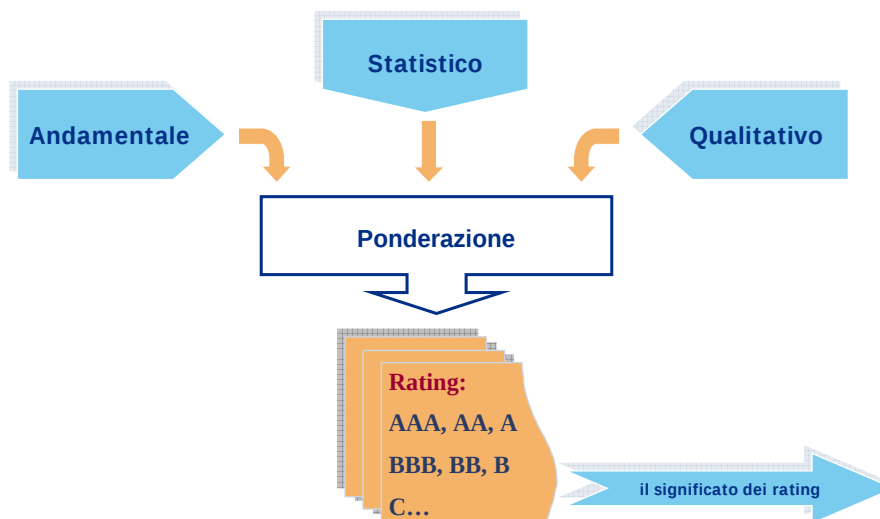
La “ponderazione” degli Enti Ecclesiastici ... se la banca applica il metodo dei rating interni

Condizioni creditizie in funzione del RATING attribuito all'Ente

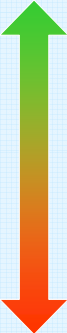
- Rating assegnato sulla base del **bilancio/rendiconto finanziario**
 - Rilevanza della redditività e solidità patrimoniale del prenditore di fondi
 - Logica che **penalizza gli enti no-profit**
 - Maggiore importanza alle informazioni quantitative (di bilancio) rispetto alle informazioni qualitative (es. notoria solvibilità del richiedente)
 - Rischio “**spersonalizzazione**” del rapporto



I modelli di rating (1/4): il nuovo sistema di valutazione utilizzato dalle banche



I modelli di rating (2/4): il significato delle classi di rating

Alta probabilità di rimborso  Bassa probabilità di rimborso	AAA	Valore del rating più alto: ottima qualità dell'azienda debitrice ed estrema capacità di pagare gli interessi e rimborsare il capitale prestato
	AA	Capacità molto alta di pagar interessi e rimborsare il capitale prestato
	A	L'azienda presenta una forte capacità di pagare interessi e rimborsare il capitale prestato, ma è in parte sensibile ad avverse condizioni economiche e a circostanze congiunturali sfavorevoli
	BBB	Capacità ancora sufficiente di pagamento degli interessi e di rimborsare il capitale prestato. Tuttavia, condizioni economiche sfavorevoli o una modifica delle circostanze potrebbero compromettere in misura maggiore questa capacità
	BB	Azienda con capacità di rispettare gli impegni finanziari nel breve termine, ma con dubbia capacità di rimborso in future condizioni economiche, congiunturali e politiche avverse
	B	Azienda ancora più vulnerabile a condizioni economiche avverse anche se attualmente capace di rispettare gli impegni finanziari
	CCC	Azienda fortemente vulnerabile, la capacità di rispettare gli impegni finanziari è molto dipendente da fattori economici, congiunturali e politiche avverse
	CC	Azienda altamente vulnerabile
	C	È stata inoltrata un'istanza fallimentare ma i pagamenti degli interessi e del capitale prestato sono ancora rispettati
	D	Probabilità minime di rispetto degli impegni finanziari: l'azienda è in stato di fallimento ed è quindi insolvente

I modelli di rating (3/4): vantaggi



La loro UTILITÀ:

- Facilitano l'analisi del rischio creditizio in una logica di portafoglio
- Rendono più oggettivi i giudizi delle banche
- Rendono più rapido e meno costoso il processo di analisi
- Consentono la sintesi fra aspetti qualitativi e quantitativi
- Consentono la sintesi fra fattori micro e macroeconomici
- Considerano anche l'effetto dell'appartenenza a un gruppo

I modelli di rating (4/4): svantaggi



I loro LIMITI:

- Nascono per valutare le società con finalità di lucro
- Possono portare a valutazioni troppo meccanicistiche
- Possono “spersonalizzare” il rapporto banca-cliente
- Possono non cogliere sufficientemente gli aspetti di qualità del cliente
- Modificano la rilevanza delle garanzie che, per mitigare il rischi di credito, devono avere caratteristiche stringenti (per essere “*eligible*”)
- Non sono ancora perfettamente “tarati”

Considerazioni conclusive su Basilea 2: le azioni consigliabili degli Enti Ecclesiastici

- Investire nel dialogo con la banca
- Utilizzare a garanzia solo beni “*eligible*” (che consentono alla banca di abbassare l'assorbimento patrimoniale e all'Ente di sopportare un costo minore)
- Formalizzare le garanzie prestate (affinché siano “*eligible*”)
- Ridurre il numero delle banche controparte (selezionare le banche in funzione della capacità di dialogo)
- Avvalersi dei Confidi

Basilea 2 & MiFid

BASILEA 2

1) La riforma normativa

- Obiettivi della regolamentazione
- Rating e rischio di credito
- I riflessi sui finanziamenti: rischi di razionamento, costo del credito, "spersonalizzazione" del rapporto

2) Gli effetti sul rapporto banca-cliente

- La classificazione e "ponderazione" degli Enti Ecclesiastici
- Le garanzie reali: il ruolo critico del patrimonio immobiliare
- Le garanzie personali: il ruolo dei Confidi
- Gli interventi consigliati

MIFID

1) Cosa è la MiFID?

- Definizione
- Evoluzione legislativa

2) Le novità introdotte dalla MiFID

- Nuove regole per migliorare il funzionamento dei mercati
- Nuove regole per migliorare la tutela del risparmiatore

3) Alcuni principi di sana gestione

- Diversificazione
- Trasparenza
- Prudenza

Cosa è la MiFID?

- **MiFID:** Market in Financial Instrument Directive (2004/39/CE)
 - **Direttiva europea di massima armonizzazione dei mercati finanziari**
- Entrata in vigore in Italia: 11 novembre 2007
- MiFID sostituisce la precedente Direttiva sui servizi di investimento: *"the investment service directive"* (ISD)
 - l'I.S.D. era vecchia
 - Il sistema del "single passport" non funzionava
 - la **protezione degli investitori doveva essere migliorata**
 - la regola di concentrazione degli scambi doveva essere eliminata

Evoluzione legislativa



- Il **contesto** nel quale si collocano i mercati finanziari è **profondamente mutato**.
- In 15 anni i **mercati finanziari si sono ampliati, complicati** e hanno subito diversi shock.
- Il legislatore europeo ha ritenuto necessario **armonizzare le normative dei singoli Stati** e si è posto l'obiettivo di:
 - **liberalizzare i mercati**
 - **accrescere la tutela per gli investitori**

Quali sono le novità introdotte dalla MiFID?

- Obblighi di *best execution*
- Classificazione della clientela
 - Test dell'adeguatezza
 - Test dell'appropriatezza
- Gestione del conflitto di interessi
- Introduzione del servizio di consulenza finanziaria

Quali sono le novità introdotte dalla MiFID? Best-Execution

- **Best execution**: le imprese di investimento devono adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere, in sede di esecuzione degli ordini, il **miglior risultato possibile per i loro clienti** tenuto conto: del prezzo, dei costi, della rapidità, della probabilità di esecuzione di regolamento, delle dimensioni e della natura dell'ordine.

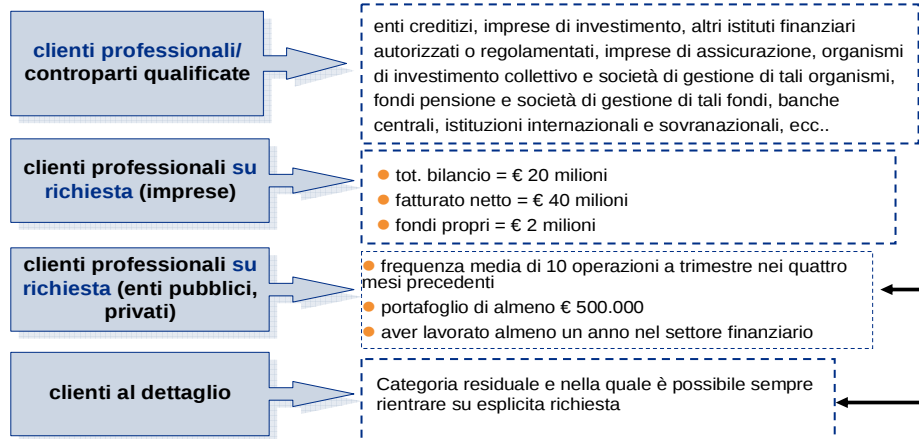


- **Post trade transparency**

Quali sono le novità introdotte dalla MiFID? Classificazione della clientela

• Classificazione della clientela

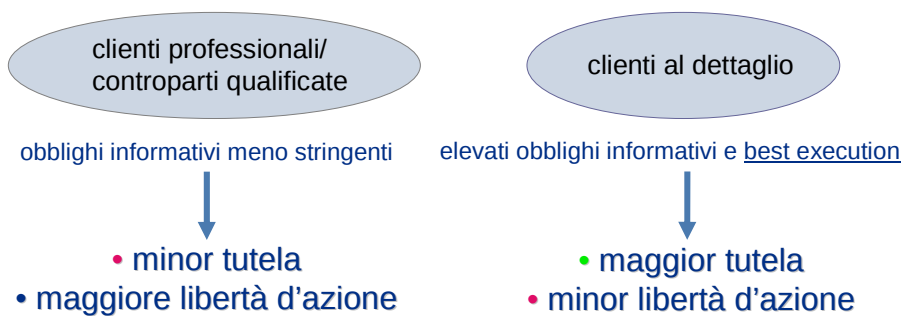
Enti ecclesiastici



Quali sono le novità introdotte dalla MiFID? Classificazione della clientela

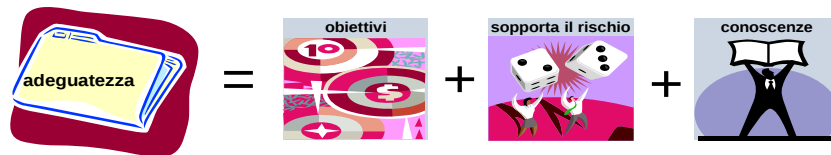
dalla classificazione della clientela dipendono:

- Livello di protezione assegnato al cliente e obblighi informativi
- Livello di responsabilità d'impresa rispetto ai servizi prestati
- Modalità d'applicazione delle regole di condotta (es. per controparti qualificate NO best execution per negoziazione in conto proprio o conto terzi e ricezione e trasmissione ordini)



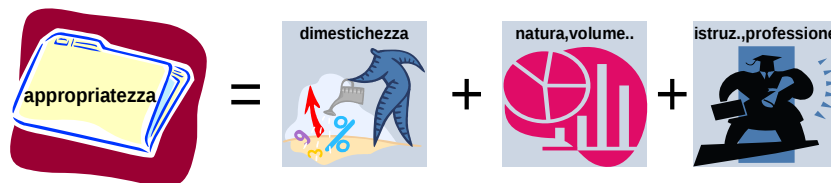
Quali sono le novità introdotte dalla MiFID? Test di adeguatezza

- **Test dell'adeguatezza**: indagine sulla situazione finanziaria del cliente.
Un'operazione di investimento può ritenersi adeguata quando:
 - corrisponde agli **obiettivi** di investimento del cliente
 - il cliente può **sopportare** finanziariamente i **rischi** collegati all'investimento, compatibilmente agli obiettivi
 - il cliente ha **conoscenze ed esperienze** tali da **comprendere** i rischi assunti

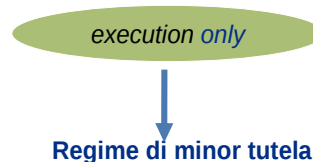


Quali sono le novità introdotte dalla MiFID? Test di appropriatezza

- **Test dell'appropriatezza** = indagine riguardo a:
 - tipi di servizi, operazioni e strumenti con i quali il cliente ha dimestichezza
 - natura, volume, periodo di tempo e frequenza delle operazioni realizzate
 - livello di istruzione, professione



In assenza di adeguatezza e appropriatezza o comunque della possibilità di verificarle, l'impresa di investimento si limita ad un regime di **execution only**, ovvero di mera esecuzione degli ordini.



Quali sono le novità introdotte dalla MiFID? Conflitto di interessi

- Si verificano situazioni di conflitto di interessi quando un'impresa di investimento:

- realizza un guadagno o evita una perdita a **danno del cliente**
- ha un **interesse diverso da quello del cliente** nel risultato del servizio prestato
- ha **incentivo a privilegiare gli interessi di un altro cliente**
- svolge la **stessa attività del cliente**
- riceve da persona diversa dal cliente, in relazione al servizio prestato al cliente, un **incentivo differente dalle commissioni** normalmente percepite **per tale servizio**

- Gli intermediari sono tenuti a prestare particolare attenzione al rischio di conflitto di interesse nella prestazione dei seguenti servizi:

1. **attività di ricerca e consulenza** in materia di investimenti
2. **negoiazione per conto proprio**
3. **gestione del portafoglio** e prestazione dei servizi finanziari alle imprese

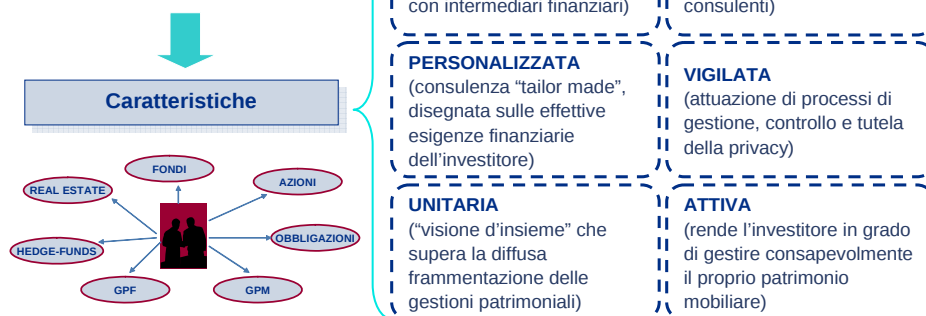
Quali sono le novità introdotte dalla MiFID? Gestione del conflitto di interessi



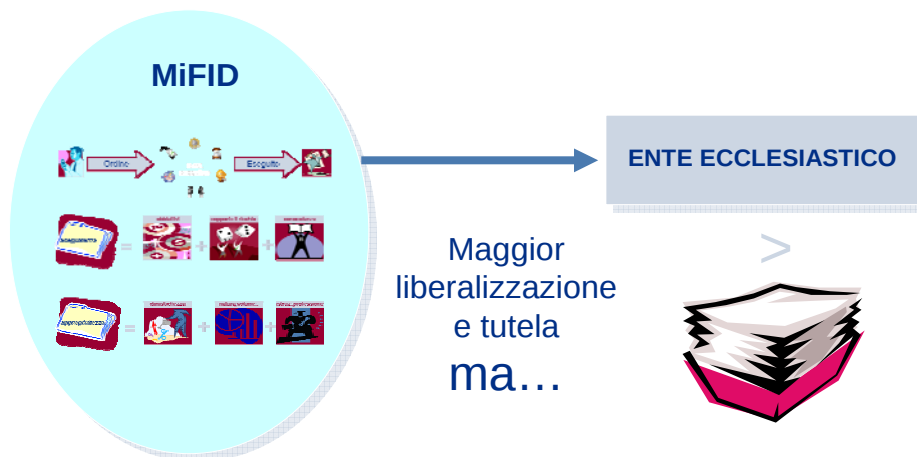
Quali sono le novità introdotte dalla MiFID? Servizio di consulenza

- La consulenza finanziaria indipendente è un servizio di investimento

Tiene conto delle caratteristiche del cliente ed è una raccomandazione a realizzare un'operazione finanziaria. Servizio indipendente quando remunerato esclusivamente dal cliente



Impatti della MiFID



Alcuni principi di sana gestione...

1. **Prudenza** nella scelta degli investimenti e **coerenza** degli investimenti con la natura dell'ente
2. **Diversificazione** degli investimenti
3. **Conservazione del patrimonio**
4. Tensione verso una **redditività adeguata**

Alcuni principi di sana gestione... Prudenza



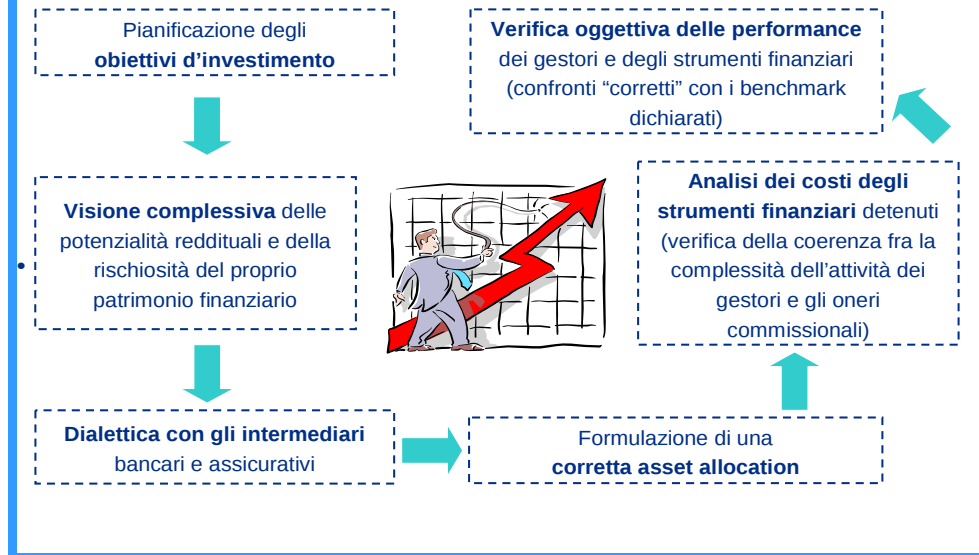
Alcuni principi di sana gestione... Diversificazione



Quali minacce alla sana e prudente gestione?

1. La crescente complessità degli strumenti finanziari che prospettano spesso possibilità di guadagno interessanti ma con **rischi non chiaramente identificabili e apprezzabili**.
2. Il **basso livello di rendimento degli investimenti tradizionali** a basso rischio che inducono a ricercare impieghi più sofisticati ma più complessi e rischiosi.
3. L'**integrazione dei mercati finanziari** che amplia gli orizzonti di investimento ma accresce le **difficoltà ad orientarsi** fra le molteplici alternative.
4. La **volatilità dei mercati finanziari** e le nuove dinamiche di correlazione fra questi.
5. I **livelli di costo e di trasparenza dei servizi di gestione** professionale del risparmio non sempre soddisfacenti.

Le soluzioni



Le soluzioni



AGGIORNAMENTI NORMATIVI

Sr. Maria Ippolito

Parziale detassazione degli straordinari

Il decreto fiscale del 21 maggio 2008, al fine d'incrementare la produttività del lavoro, ha limitato la tassazione degli straordinari, dei premi di produzione e delle remunerazioni derivanti da clausole elastiche nei rapporti part-time.

Questa agevolazione è limitata al periodo 1° luglio- 31 dicembre 2008.

La norma è applicabile ai dipendenti del settore privato che, nel 2007, abbiano conseguito redditi di lavoro dipendente non superiori a 30.000,00 euro.

Chi rifiuta l'agevolazione deve presentare rinuncia scritta.

La base imponibile, regolarmente tassata, esclude i redditi richiamati nei limiti di euro 3.000,00 sui quali si applica l'imposta sostitutiva del 10%.

L'agevolazione esclude i redditi elencati nei limiti ricordati solo dal punto di vista fiscale; resta, invece, valida la loro rilevazione ai fini previdenziali, assistenziali e della richiesta dell'assegno per il nucleo familiare.

Denunce al Collocamento

Con Nota del 7 maggio 2008, il Ministero del Lavoro ha rilevato ancora una volta quanto già appariva chiaro nell'art. 2, comma 4, della legge n.176/2007.

Per le Istituzioni Scolastiche, l'obbligo di comunicare agli Uffici di Collocamento l'instaurazione, la modifica, la cessazione o la proroga del rapporto di lavoro, deve essere espletato nel termine di dieci giorni.

La Nota del 7 maggio precisa che non sono sanzionabili le denunce fuori termine presentate dal 1° gennaio 2007 al 7 settembre 2007.

Denuncia INAIL per infortuni

Il Ministero del Lavoro, nella Nota del 21 maggio 2008, prot. n° 6587, ha spiegato che per le denunce all'Inail degli infortuni valgono le vecchie regole.

Il nuovo obbligo previsto dal Testo Unico sulla sicurezza (D.lgs. n° 81/2008) potrà essere operativo dopo l'entrata in funzione del Sistema Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP - ex art. 8 del D.lgs. n° 81/2008).

Rimangono in vigore gli obblighi di denuncia infortuni e di registrazione nel registro infortuni secondo le norme precedentemente in vigore, che continueranno ad applicarsi relativamente al registro infortuni fino ai 6 mesi successivi all'emanazione del decreto di attuazione del SINP.

Minimali ed imponibili INAIL per l'anno 2008

La Circolare INAIL n° 28, del 14 maggio 2008, ha aggiornato i valori imponibili ai fini INAIL.

Il minimale giornaliero, per il 2008, è fissato in euro 42,14.

Alcune precisazioni:

- cooperative sociali che gestiscono servizi socio-educativi: per queste categorie di soci di cooperative è previsto un sistema di graduale aumento della retribuzione giornaliera imponibile ai fini contributivi. L'adeguamento andrà a regime dal 2010;
- retribuzioni convenzionali legali per lavoratori domestici e lavoratori part-time.

Per gli Associati AGIDAE, è opportuno tener presenti i premi speciali per docenti e quelli per gli allievi di Scuole non statali.

Pubblichiamo, di seguito, un estratto della Circolare n° 28/2008.

“A.2 Lavoratori soci di cooperative anche di fatto

Per l'anno 2008, l'imponibile giornaliero e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi ⁴⁶:

Anno 2008		Euro
Retribuzione convenzionale	giornaliera	23,41
	mensile	585,25

B. Soci volontari delle cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991, art. 2 ⁴⁷

Per l'anno 2008, l'imponibile giornaliero ⁴⁸ corrisponde al seguente importo:

Anno 2008	Euro
Retribuzione convenzionale giornaliera	42,14

8. Lavoratori parasubordinati⁷¹

La base imponibile è costituita dai “**compensi effettivamente percepiti**”, da **determinare secondo l'articolo 51 del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.)⁷², nel rispetto del minimale e massimale di rendita⁷³.**

Considerato che il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non prevede una prestazione a tempo, il minimale ed il massimale di rendita devono essere divisi in **mesi** (anziché in giorni), al fine di confrontare il minimale ed il massimale mensile con il compenso medio mensile, ottenuto dividendo i compensi effettivi per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto di collaborazione.

L'importo mensile risultante da questo confronto va, poi, moltiplicato per i detti mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto.

Dal 1° luglio 2007, i limiti minimo e massimo dell'imponibile mensile (€ 13.078,80 : 12; € 24.289,20 : 12) corrispondono ai seguenti importi:

Dal 1° luglio 2007	Euro
Minimo e massimo mensile	1.089,90 - 2.024,10

E. Insegnanti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a macchine elettriche e addetti ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro (T.U. n. 1124/1965, art. 4, nn. 1 e 5)¹⁰⁰

E' stabilito¹⁰¹ un **premio annuale a persona** in relazione alla **retribuzione annua effettiva** non inferiore al “minimale generale” moltiplicato per 300.

Assumendo tali importi come premio e minimale di base, i premi speciali vanno determinati con riferimento alla **retribuzione effettiva nell'anno scolastico** secondo il **settore** e la **qualifica** ed il relativo **limite minimo di retribuzione giornaliera**.¹⁰²

Si ricordano, quindi, le modalità della contribuzione:

- per l' **anticipo**, il premio da versare è quello dell'anno scolastico precedente;
- per la **regolazione**, si tiene conto del **premio minimo dovuto** se la retribuzione effettiva nell'anno scolastico non supera la **retribuzione minima** calcolata sommando **2/12** della retribuzione minima dell'anno precedente e **10/12** della retribuzione minima dell'anno successivo; se, invece, la retribuzione effettiva è superiore, il premio minimo va **aumentato** proporzionalmente. Per gli insegnanti delle scuole materne e primarie¹⁰³ si prescinde dalla retribuzione effettiva e si applica esclusivamente il premio minimo dovuto.

Si illustrano gli importi delle retribuzioni minime, giornaliere ed annuali, nonché dei premi dovuti per l' **anno scolastico 2007/2008**:

Insegnamento prescolare (insegnanti di scuole materne e primarie)			2007	2008
			Euro	
Insegnanti con funzioni direttive	retribuzione minima	giornaliera	43,82	44,56
		annuale	13.146,00	13.368,00
		2007/2008	13.331,00	
	premio minimo annuale a persona	corrispondente	56,40	57,40
		dovuto	57,20	
Insegnanti	retribuzione minima	giornaliera	41,43	42,14
		annuale	12.429,00	12.642,00
		2007/2008	12.606,50	
	premio minimo annuale a persona	corrispondente	53,30	54,20
		dovuto	54,10	

Insegnamento scolastico			2007	2008
			Euro	
Insegnanti con funzioni direttive	retribuzione minima	giornaliera	44,94	45,70
		annuale	13.482,00	13.710,00
		2007/2008	13.672,00	
	premio minimo annuale a persona	corrispondente	57,80	58,80
		dovuto	58,70	
Insegnanti	retribuzione minima	giornaliera	41,43	42,14
		annuale	12.429,00	12.642,00
		2007/2008	12.606,50	
	premio minimo annuale a persona	corrispondente	53,30	54,20
		dovuto	54,10	

N.B.: I docenti delle scuole materne e primarie pagano il premio minimo annuale, indipendentemente dalla retribuzione percepita.
Per tutti gli altri docenti, con retribuzione nell'anno scolastico superiore a quella minima 2007/2008, il premio va aumentato proporzionalmente con arrotondamento al primo decimale di euro più vicino (in particolare, il premio minimo dovuto va diviso per la retribuzione minima 2007/2008 e, poi, moltiplicato per la retribuzione nell'anno scolastico superiore).

F. Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro (T.U. n. 1124/1965, art. 4, n. 5)¹⁰⁴

E' stabilito¹⁰⁵ un **premio annuale a persona** da variare proporzionalmente a norma dell'articolo 116 T.U., ovvero secondo la rivalutazione delle rendite.

Come per gli insegnanti, il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo, ma questo premio speciale non è riferito ad alcuna retribuzione.

Si illustra l'importo del premio annuale da valere – in via provvisoria – per l'anno scolastico 2007/2008:

Anno scolastico 2007/2008: anticipo	Premio annuale a persona
Alunni e studenti di scuole o istituti non statali	Euro
	2,09

Note:

46. Il premio ordinario su base convenzionale: - non è applicato alle persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive, alle quali vanno applicati i premi speciali, dovuti per frantoio (v. paragrafo 10 punto C) - è applicato, per espressa previsione dell'art. 2, comma 2, del DM 31.3.1980, anche agli artigiani che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese.

47. I soci volontari delle cooperative sociali sono coloro che prestano attività spontanea e gratuita con il solo diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate entro parametri prestabiliti. In merito alle istruzioni diramate, si rinvia alla circolare n. 55/1993.

48. D.M. 11.6.1992.

71. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alle circolari n. 32/2000, n. 8/2004 e n. 22/2004 ed alle lettere Direzione Centrale Rischi 26.1.2001, 4.7.2001 e 11.1.2002 e Direzione Centrale Prestazioni 8.5.2003.

72. TUIR così come modificato, a far data dal 1° gennaio 2004, per effetto del D.lgs. n. 344/2003 (il vecchio art. 48 è traslato al n. 51 senza modificazioni di contenuto).

73. D.lgs. n. 38/2000, art. 5, comma 4.

100. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti insegnanti, si rinvia anche alle circolari n. 62/1987, n. 28/2003 e n. 18/2007, alla lettera Servizio Normativo Gestioni Assicurative 13.12.1993, alla lettera Direzione Centrale Rischi 26.1.1999.

101. D.M. 15.7.1987, art.2.

102. Legge n. 537/1981 e – solo fino al 31.3.2000 – legge n. 863/1984 (v. circolare n. 61/2000: paragrafo 11.6; v. questa circolare, Allegato n. 1, tabella B: istruzione "prescolare" e "scolare").

103. v. lettera Direzione Centrale Rischi 26.1.1999.

104. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti alunni e studenti, si rinvia alle circolari n. 62/1987, n. 28/2003, n. 79/2004, n. 6/2007 e n. 5/2008 (all. 4), n.1, alla lettera Servizio Normativo Gestioni Assicurative 13.12.1993, alle lettere Direzione Centrale Rischi 26.1.1999 e 20.2.2001.

105. D.M. 15.7.1987, art.1."

INDICAZIONI IN MERITO

ALLA NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE

NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE*

Premessa

Da qualche tempo vengono posti dubbi interpretativi sull'obbligatorietà della nomina, da parte del dirigente scolastico, del medico competente ai sensi del D.Lgs 626/94. Dubbi che stanno generando preoccupazione nei dirigenti scolastici che segnalano comportamenti contrastanti da parte delle ASL.

Contesto normativo

La normativa relativa all'igiene e sicurezza del lavoro si applica a tutti gli ambienti di lavoro in cui siano presenti lavoratori dipendenti o ad essi equiparati, e quindi anche alle Scuole.

Il D.Lgs. 626/94, all'articolo 1, conferma l'estensione del campo di applicazione a tutti i settori di attività privati o pubblici, pur riconoscendo che negli Istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, la norma può essere applicata solo tenendo conto di particolari esigenze, definite dal DM 382 del 1998 e che si possono riassumere in:

- presenza di studenti;
- presenza di laboratori;
- vetustà degli edifici;
- enti locali proprietari e gestori degli edifici;
- organizzazione complessa.

E', pertanto, chiaro che anche nelle Scuole, a capo del datore di lavoro, che viene

* A cura dei Responsabili del Servizio di Protezione della Provincia di Milano.

indicato nel Direttore d'Istituto, vi siano gli obblighi previsti dalla normativa specifica.

Punto di partenza da cui, poi, discendono i diversi obblighi è l'organizzazione di un sistema di prevenzione e la valutazione dei rischi. Solo con la valutazione dei rischi, infatti, il datore di lavoro sarà in grado di stabilire quali saranno le misure di prevenzione da intraprendere e decidere e se tra queste rientri anche la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, previa nomina del medico competente.

Il datore di lavoro è responsabile anche, in base all'art. 7 del D.Lgs. 626/94, del coordinamento delle attività in appalto, ad esempio nei lavori di pulizia o di rimozione amianto. In tali casi occorre farsi consegnare la valutazione dei rischi dalle ditte appaltatrici e provvedere affinché i lavori appaltati non arrechino danni agli allievi o al personale della Scuola.

Nomina del medico competente

La presenza del medico competente è obbligatoria solo nei casi in cui vi sia necessità di sorveglianza sanitaria per i lavoratori, necessità che scatta qualora dalla valutazione emerga l'esposizione a determinati rischi di cui deve essere valutata la gravità.

Citando alcuni esempi che si potrebbero raffigurare in ambito scolastico, si ravvisa l'obbligo di nominare il medico competente quando si valuti la presenza di lavoratori esposti per almeno 20 ore settimanali a videoterminali, oppure lavoratori soggetti a determinati livelli di movimentazione manuale di carichi, oppure ancora esposizione ad agenti chimici a livelli ritenuti superiori ad un rischio moderato.

Sorveglianza sanitaria e Scuola

Nella Scuola, come in tutti gli ambienti di lavoro, la nomina del medico competente è subordinata ai risultati della valutazione dei rischi. Eventuali generalizzazioni possono avere valore puramente indicativo.

Teoricamente, i rischi che più frequentemente si potrebbero incontrare in ambito scolastico e che potrebbero richiedere l'avvio di una sorveglianza sanitaria si possono così riassumere:

1) movimentazione manuale dei carichi: vi potrebbero essere esposti gli addetti alla pulizia o alla cucina, ma anche gli educatori degli asili nido. L'obbligo deriva dall'art. 48 del D.Lgs. 626/94 nel quale si ritiene che la sorveglianza sanitaria debba essere avviata quando la movimentazione manuale dei carichi sia superiore ad un certo livello.

2) Esposizione a VDT: potrebbero essere esposti a questo rischio figure amministrative, docenti e studenti che utilizzano laboratori d'informatica. Anche in questo caso, la necessità di sorveglianza sanitaria è presente quando l'esposizione è uguale o superiore ad un certo livello, indicato nell'art. 51 del D.Lgs. 626/94 come 20 ore settimanali, tempo difficilmente raggiungibile in ambito scolastico.

3) Rischio chimico: possibili esposti potrebbero essere personale docente e tecnico, studenti che frequentano laboratori in cui si utilizzano agenti chimici, personale

che per qualsiasi ragione è esposto ad agenti chimici. E' evidente che nei laboratori scolastici l'intento sarà quello di mantenere al minimo il rischio (rischio chimico moderato) adottando le adeguate misure preventive; quindi, di non avere alcuna necessità di sorveglianza sanitaria. Si avranno, dunque, obblighi generali informativi, formativi, di sicurezza, ma non di nomina del medico competente.

4) Rischio rumore: ipoteticamente, in laboratori in cui si utilizzano attrezzature e macchine rumorose vi possono essere dipendenti o studenti esposti ad elevato rumore.

5) Rischio biologico: si tratta di rischio occasionale, perché, generalmente, nelle Scuole non si fa uso deliberato di agenti biologici.

Dal quadro tracciato, emerge che la maggioranza delle Scuole non presenta lavoratori esposti a livelli di rischio tali da rendere necessaria una sorveglianza sanitaria, quantunque, come già più volte ricordato, è solo dai risultati della valutazione dei rischi che è possibile una decisione.

Si osserva, inoltre, che la valutazione di tutti i rischi lavorativi per la salute e la sicurezza deve comprendere (art. 4, comma 1, D.Lgs. 626/94) anche quelli riguardanti "gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari". Ci si riferisce nello specifico soprattutto alla condizione di gravidanza che può rappresentare uno stato incompatibile con l'esposizione ad alcuni rischi lavorativi presenti nella Scuola o, comunque, necessitare di particolari misure preventive. La normativa particolare al riguardo (D.Lgs. 151/01) prevede una valutazione "specificata" dei rischi lavorativi e alcuni divieti di esposizione (movimentazione manuale dei carichi, postura eretta prolungata, esposizione ad agenti biologici e chimici pericolosi per la gravidanza..). E' il datore di lavoro che, venendo a conoscenza dello stato di gravidanza di una lavoratrice, sulla base della valutazione specifica già effettuata, deve prendere i provvedimenti conseguenti, compresa, qualora necessaria, la richiesta di interdizione anticipata dal lavoro motivata dall'inadeguatezza della condizione lavorativa e dall'impossibilità organizzativa di adeguarla.

ARCHIVIO AGIDAE

NUOVE ISCRIZIONI 2008

Istituti

Ist. Mons. Armando Franco
Zaffiro Martignacco srl
Ist. Suore Immacolatine
Diocesi di Nola – Ufficio Scuola
Scuola dell'Inf. Paritaria Maria Bambina
Monastero S. Vincenzo M.
Associazione Vista sulla Valle delle Civiltà
Fondazione Scuola Pontificia Paolo VI

Consulenti

Studio Dr. Giambattista Lazzari

DISDETTE ISCRIZIONE 2008

Istituti

Casa per Ferie S. Rita
Ist. Rogazionisti del Cuore di Gesù
Casa di Riposo S. Giuseppe
Ist. Suore Francescane Angeline
Ente Maschile S. Giovanni Bosco
Ist. S. Ignazio da Laconi
Casa Santa Teresa
Scuola G. Bakhita
Scuola La Traccia
Ist. Maestre S. Dorotea
Coop. G. O. Noolt
Fondazione Villaggio dei Ragazzi
Pia Casa d'Istruzione e Lavoro
Collegio S. Benedetto
Scuola dell'Infanzia Figlie della Carità P.S.
Scuola Primaria Par. Maria Immacolata
Ist. S. Teresa
Scuola dell'Infanzia S. Cuore

Economi

Don Paolo Fabiani
Sr. Maria Lucatelli
Economa Casa Maria Ausiliatrice

Consulenti

Carotti Lavoro e Consulenza
Angelo Scotti
Giorgio D'Ettore

CONSULENZA AGIDAE

IN SEDE E FUORI

La segreteria AGIDAE è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 17.30.
Il fax è in automatico ed è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni, festivi inclusi.

A) MEMBRI AGIDAE

Giorni	Sedi	Orario	Persone disponibili
Lunedì	Istituto Gianelli – Roma Tel e Fax.: 06/7013987	9.00 – 12.00 15.00 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
Martedì	Istituto Gianelli – Roma Tel e Fax.: 06/7013987	9.00 – 12.00 15.00 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
	Istituto S. Giuseppe – Torino Tel.: 011/8390322 Fax: 011/8812825	9.00 – 12.00 15.00 – 18.00	Sr. Albina Bertone
Mercoledì	AGIDAE	Di massima 11.30 - 13.30 15.00 - 17.30	P. Francesco Ciccimarra
	Istituto S. Giuseppe – Torino Tel.: 011/8390322 Fax: 011/8812825	9.00 – 12.00 15.00 – 18.00	Sr. Albina Bertone
	Istituto Gianelli – Roma Tel e Fax.: 06/7013987	9.00 – 12.00 15.00 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
Giovedì	AGIDAE	Di massima 11.30 - 13.30 15.00 - 17.30	P. Francesco Ciccimarra
	Istituto S. Giuseppe – Torino Tel.: 011/8390322 Fax: 011/8812825	9.00 – 12.00 15.00 – 18.00	Sr. Albina Bertone
Venerdì	Ist. Gianelli – Roma Tel. e Fax: 06/7013987	9.00 – 12.00 15.00 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
	Istituto S. Giuseppe – Torino Tel.: 011/8390322 Fax: 011/8812825	15.00 – 18.00	Sr. Albina Bertone

Città	Persone disponibili	Telefono	Fax
Brescia	M. Maria Bar	030/2005569	030/2005569
Chieti	Sr. Maria Annunciata Vai	0871/65719	0871/63313
La Spezia	Sr. Daniela Gallo	338/4802854	0187/258262
Milano	Sr. Franca Chemel	02/876247	02/8052413
	Sr. Emanuela Brambilla	02/58345224	02/58306174
Roma	Sr. Donatella Zordan	333/9656395	

B) ALTRI CONSULENTI DISPONIBILI IN SEDE AGIDAE

Tipo consulenza	Giorno	Orario	Persone disponibili
Consulenza paghe e pensioni	Lunedì	14.30 – 17.30	Ettore Ferraro
Consulenza assicurativa	Mercoledì	14.30 – 17.30	Janua B. & A. Brokers
Consulenza fiscale	Giovedì	14.30 – 17.30	Paolo Saraceno
Progetti finanziati dalla UE e per la formazione e l'aggiornamento professionale	Lunedì ↔ Venerdì	9.00 – 16.00	Martina Bacigalupi
Consulenza legale	Venerdì	14.30 – 17.30	Armando Montemarano

www.agidaelabor.it



Agidae Labor si rivolge al mondo professionale e aziendale con una offerta ricca e diversificata per soddisfare le esigenze di formative e di approfondimento di tutti coloro che lavorano all'interno di istituti religiosi.

Agidae Labor
Via V. Bellini, 10
00198 Roma
agidaelabor@agidaelabor.it
Tel: 06/85.45.72.01
Fax: 06/85.45.72.11

